

Tribunale di Nola, dott. Eduardo Savarese sentenza n. 1462 del 14.05.2014

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI NOLA**

In composizione monocratica, in persona del giudice, don. Eduardo Savarese, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado recante n.R.G 3214/11 vertente

**TRA**

BANCA

- **ATTORE** -

**CONTRO**

P. M. e A. M.,

**CONVENUTI**

Trust

**CONVENUTO - CONTUMACE**

**MOTIVI in fatto e in diritto**

La banca attrice esperisce, subordinatamente l'una all'altra, due azioni giudiziali:

- 1) simulazione assoluta;
- 2) revocatoria ordinaria avverso l'atto del 18 maggio 2010 con il quale i convenuti P. M. e A. M., con atto per notar (OMISSIS), costituivano un trust, il Trust Family, con sede in (OMISSIS), conferendo i disponenti al trust tutti i loro beni immobili e facendosi nominare quali primi Trustees. Beneficiari risultavano i loro due figli.

L'attrice deduce che: i convenuti sono fideiussori della SOCIETÀ SPA, in ordine ai finanziamenti chirografario L. concesso dall'attrice il 30 novembre 2006 e al finanziamento chirografario concesso il 25 gennaio 2010; la SOCIETÀ SPA veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza del 10 febbraio 2011; a seguito dell'istituzione del trust (un altro veniva costituito dalla stessa società pochi giorni dopo) gli obblighi di pagamento delle rate dei due indicati finanziamenti rimanevano inadempiti; la creditrice depositava ricorso monitorio contro i convenuti ed istanza di ammissione al passivo per l'importo complessivo di euro 441.325,80. Lamenta la banca la simulazione assoluta dell'atto ed in ogni caso -la revocabilità dello stesso.

I convenuti costituitisi, quali debitori disponenti; nella contumacia del rappresentante del Trust, hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Nola e l'improcedibilità dell'azione per mancato previo esaurimento del preliminare tentativo obbligatorio di conciliazione ex D.Lgs. 28110. Entrambe le eccezioni in rito sono prive di pregio.

Tribunale di Nola, dott. Eduardo Savarese sentenza n. 1462 del 14.05.2014

La competenza territoriale in caso di azione revocatoria e di simulazione, aventi natura personale e relative alla tutela di un rapporto obbligatorio avanzata giudizialmente dall'attore, si radica in base agli articoli 18-20 c.p.c. e, nel caso di specie, la banca attrice si è avvalsa del foro di costituzione del rapporto obbligatorio ai sensi dell'art. 20 c.p.c. Quanto alla procedibilità, le azioni proposte non rientrano in quelle per le quali, era necessario ricorrere al tentativo preliminare di mediazione.

Nel merito, l'azione di simulazione assoluta non è fondata.

In effetti, la costituzione del trust è stata effettuata, come il tenore letterale dell'atto rivela, proprio al fine di segregare i beni dei coniugi disponenti in modo da vincolarli agli interessi familiari, di talché beneficiari del trust risultano i figli dei convenuti.

La struttura dell'operazione, il fine perseguito, ed il contesto in cui essa viene realizzata (pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento della società garantita dai disponenti), nonché il mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento delle rate dopo la costituzione dei due trust, uno ad opera dei fideiussori, l'altro ad opera della società, inducono a ritenere che l'operazione sia stata effettivamente voluta dai cd. *settlers*.

Merita invece pieno accoglimento la dispreghata azione revocatoria. Trattasi senza dubbio di atto di disposizione patrimoniale posto in essere dai convenuti, debitori dell'attrice quali fideiussori, dopo l'insorgere del credito.

Il primo contratto di finanziamento risale alla fine del 2006, il secondo all'inizio del 2010. Il rapporto di credito era stato formato né era stato contestato. Risulta oggi contestato soltanto dopo la notifica del ricorso monitorio e del concesso decreto ingiuntivo.

La pendenza dell'opposizione a decreto non osta in alcun modo, tuttavia, alla decisione dell'azione revocatoria, che può essere esperita anche in caso di credito litigioso, condizionato o sottoposto a termine. Trattasi di atto, poi, che concreta senza dubbio l' "*eventus damni*", posto che tutti i beni immobili dei debitori convenuti sono stati conferiti nel trust (né sul punto pare siano state mosse contestazioni dalla difesa dei convenuti).

Non può negarsi poi la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti idonei a dar prova della consapevolezza dei debitori di ledere le ragioni dei creditori. I debitori hanno costituito il trust e dopo la società garantita ha sospeso i pagamenti; dopo pochi mesi la garantita viene dichiarata fallita; contestualmente alla costituzione del trust oggi impugnato, la società garantita, dinanzi allo stesso notaio in Milano, costituisce altro, e parallelo, trust. Trattandosi di atto a titolo gratuito, ove peraltro i disponenti sono i genitori dei figli beneficiari, non è necessario dar prova di alcuno stato soggettivo di consapevolezza del danno cagionato ai creditori in capo al terzo.

Né consegue l'inefficacia dell'atto dispositivo indicato in apertura di sentenza ai sensi dell'art. 2901 cc.

Tribunale di Nola, dott. Eduardo Savarese sentenza n. 1462 del 14.05.2014  
Le spese processuali vengono regolate in base al principio di soccombenza e liquidate come da dispositivo, in base al vigente DM 140/12. in ossequio all'arresto della Corte di legittimità a sezioni unite del 24 ottobre 2012 n. 18027.

P.Q.M.

11 Tribunale di Nola. in composizione monocratica. definitivamente

pronunziando sulla domanda introdotta dalla BANCA nei confronti di P.M., A.M. e il Trust, con atto di citazione notificato il 2 maggio 2011, ogni altra richiesta, domanda ed eccezione rigettate. così provvede:

Accoglie la domanda di revocatoria ordinaria proposta e per l'effetto dichiara l'inefficacia relativa dell'atto del 18 maggio 2010 per notar (OMISSIS), rep. (OMISSIS), rac. (OMISSIS), costitutivo del Trust con sede in (OMISSIS), trascritto il 21 maggio 2010 presso l'Agenzia del Territorio Napoli 2;

Ordina al responsabile di detta Agenzia l'annotazione della presente sentenza;

Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 890,00 per spese ed euro 7.700,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Nola il 14 maggio 2013

**\*la sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy**